



IL RAPPORTO TRA IL DANNO PRODOTTO DAL LICENZIAMENTO E L'INDENNIZZO NELLA SENTENZA COSTITUZIONALE

N. 194

Comunicazione di Pietro Ichino
al Congresso della **SIDE-Società
Italiana di Diritto ed Economia**
Milano, 21 dicembre 2019



La sentenza della Consulta

1. Nella definizione dell'apparato sanzionatorio in tema di licenziamenti il legislatore è **libero di scegliere tra *property rule* e *liability rule***
2. La **misura massima dell'indennizzo** prevista dal d.lgs. n. 23/2015 è ragionevole e congrua rispetto alla funzione che esso deve svolgere
3. Al legislatore, però, **non è consentito determinare rigidamente l'entità dell'indennizzo** in relazione all'anzianità del lavoratore
4. L'indennizzo deve essere idoneo a **coprire il danno patito in concreto** dal lavoratore caso per caso
5. La **misura minima dell'indennizzo** prevista dal d.lgs. n. 23/2015 non è ragionevole rispetto alla **funzione deterrente** che esso deve svolgere

Sul collegamento indennizzo/anzianità: il diverso giudizio della Corte francese

Sentenza 5 agosto 2015 del *Conseil constitutionnel*:

- «è **legittima la norma che correla l'indennizzo all'anzianità** del lavoratore licenziato»
- «è **illegittima la norma che differenzia l'indennizzo in relazione alle dimensioni dell'impresa**, perché determina una disparità irragionevole tra situazioni nelle quali il danno per il lavoratore è identico»



Il Conseil constitutionnel francese

«L'indennizzo deve risarcire il danno patito in concreto dal lavoratore licenziato»...

Fattori che determinano l'entità del danno in ciascun caso:

- **condizioni del mercato del lavoro** entro il raggio di mobilità della persona
- livello e tipo della sua **professionalità**
- sua **età** e suoi **carichi di famiglia**
- intensità dell'**impegno che essa profonde** nella ricerca dell'occupazione
- ampiezza della sua **disponibilità ad accettare occasioni di lavoro** diverse
- quantità e qualità dell'**assistenza di cui essa può disporre** nella ricerca
- entità e durata del **trattamento di disoccupazione** assicurato

... ma **nessuno** dei criteri indicati dalla Corte nella sentenza attiene al «danno in concreto»!

Criteri ulteriori rispetto all'anzianità, indicati dalla Corte:

- **numero dei dipendenti** occupati dall'impresa
- **dimensioni economiche** dell'impresa
- **comportamento** delle parti
- **condizioni economiche** delle parti

La contraddizione nella motivazione appare evidente

Il motivo per cui in nessun Paese europeo l'indennizzo è correlato al danno in concreto

- Le **ragioni macroeconomiche** che sconsigliano di correlarlo alle condizioni del mercato del lavoro locale o regionale
- Le **ragioni microeconomiche** che sconsigliano di correlarlo alle condizioni personali della persona interessata (età, carichi, professionalità)
- L'**impossibilità** di correlarlo all'impegno profuso dalla persona interessata nella ricerca della nuova occupazione
- La **ragione logica** per cui del livello del sostegno del reddito e dei servizi di assistenza tiene conto il legislatore e non il giudice



Nella disciplina della materia
è ragionevole vietare
al legislatore ordinario

di tenere conto di tutte queste ragioni,
delle quali hanno invece tenuto conto
i legislatori di tanti altri Paesi?





Risposta a Lorenzo Sacconi



- Se si vuole aumentare il contenuto assicurativo del rapporto di lavoro, basta **aumentare l'entità del *severance cost***
- L'**incertezza sul contenuto assicurativo** è una contraddizione *in terminis*
- Ma, quand'anche così non fosse, **come si può sostenere che la scelta tra la certezza e l'incertezza del *severance cost* non rientri nella discrezionalità del legislatore ordinario?**

Grazie dell'attenzione

Queste slides possono essere scaricate
dal sito www.pietroichino.it

Il mio commento alla sentenza n. 194/2018
si può leggere in *Riv. it. dir. lav.* 2018, II, 1050-
1059

